

BANDO DI FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

INDICE

<u>Articolo 1 – Finalità, copertura finanziaria–.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 – Definizioni–</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 3 - Soggetti Beneficiari –</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 4 - Interventi Ammissibili –.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 5 - Caratteristiche del contributo –</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 6 - Costi Ammissibili –.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione delle istanze –</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 8 - Verifica delle istanze e valutazione dei progetti -</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 9 - Tempi e modalità di realizzazione degli interventi -</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 10 - Modifiche degli interventi e proroghe -</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 11 – Modalità di trasferimento del cofinanziamento -.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 12 - Verifiche e Controlli -</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 13 - Decadenza e revoca dei contributi -</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 14 - Divulgazione dei risultati e richieste di chiarimento -</u>	<u>6</u>

Articolo 1 – Finalità, copertura finanziaria–

1. Il bando è finalizzato agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e impianti di illuminazione pubblica esistenti ubicati in provincia di Torino.

Articolo 2 – Definizioni–

1. Per tecnici abilitati si intendono soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
2. Per proponente si intende il soggetto che, avendone titolo, presenta l'istanza di contributo.
3. Per edificio esistente s'intende un edificio già dotato di impianto di riscaldamento. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere ai finanziamenti solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
4. Per consegna definitiva dell'istanza s'intende la consegna di tutta la documentazione di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Soggetti Beneficiari –

1. Il bando di cofinanziamento è aperto a Comuni, Comunità Montane e Comunità Collinari della Provincia di Torino in qualità di proprietari degli impianti di illuminazione pubblica o della struttura edilizia in cui sarà effettuato l'intervento.

Articolo 4 - Interventi Ammissibili –

1. Possono essere ammessi agli incentivi finanziari previsti dal presente bando, esclusivamente le tipologie d'intervento di seguito elencati e meglio descritte nell'Allegato 1:
 - a. interventi di isolamento su strutture opache;
 - b. sostituzione di infissi;
 - c. installazione di pannelli solari;
 - d. sostituzione di impianti termici;
 - e. installazione di sistemi di termoregolazione e sistemi di gestione del calore;
 - f. realizzazione di interventi su linee di illuminazione pubblica esistenti finalizzati all'efficienza energetica;
 - g. installazione di sistemi di gestione/regolazione dell'illuminazione pubblica.
2. I suddetti interventi possono essere realizzati:
 - a. direttamente dal proponente mediante l'utilizzo di fondi propri o il ricorso ad indebitamento,
 - b. dal proponente con il concorso di un terzo finanziatore.
3. L'intervento di cui al comma 1 lettera d. è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - È ammissibile nei seguenti casi:
 - l'impianto è già dotato di un sistema di termoregolazione a norma di legge e contestualmente viene realizzato un altro intervento a scelta tra le lettere a, b oppure c;
 - l'impianto, non dotato di un sistema di termoregolazione a norma di legge, è soggetto all'intervento di cui alla lettera e, e contestualmente viene realizzato un altro intervento a scelta tra le lettere a, b oppure c;
 - nel caso in cui il comune sia metanizzato l'impianto termico deve essere alimentato a metano, mentre nel caso in cui il Comune non sia raggiunto dalla rete di gas metano può essere alimentato con altri combustibili;
 - Non è ammissibile nei seguenti casi:

- sia realizzato in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento) salvo che venga presentata, da parte del richiedente, un'esplicita dichiarazione di "non allacciabilità" relativa al sito interessato all'intervento, rilasciata dal Gestore della rete di distribuzione calore;
- se si prevede il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi);
- se si prevede, in edifici esistenti oggetto di frazionamento di proprietà, l'installazione di generatori di calore per singola utenza.

Articolo 5 - Caratteristiche del contributo –

1. Il contributo provinciale è pari al
 - a. 30% dei costi ammissibili nel caso di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a.
 - b. 100% dei costi sostenuti direttamente dal proponente nel caso di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b. e comunque limitatamente al 30% dei costi complessivi di investimento elencati all'art.6.
2. In tutti i casi il contributo provinciale non può essere superiore a euro 75.000,00.
3. Il contributo provinciale può rimborsare solo spese di investimento sostenute direttamente dal proponente, secondo le casistiche riportate al comma 1.
4. I costi sono considerati IVA inclusa, ad eccezione dei casi di soggetti per i quali la stessa rappresenta un costo detraibile.
5. Al fine dell'erogazione del contributo, le spese ammissibili devono essere documentate secondo le modalità riportate di seguito e devono riferirsi ad interventi avviati successivamente alla data di consegna definitiva dell'istanza. La data delle fatture o della documentazione di spesa equivalente deve essere successiva alla data di invio della domanda.
6. Il contributo provinciale non è cumulabile con altri contributi in conto capitale concessi da altri enti pubblici.
7. Sulla base delle procedure dettagliate all'art. 8 saranno concessi contributi in conto capitale fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Articolo 6 - Costi Ammissibili –

1. Le spese ammissibili che costituiscono il costo d'investimento ammissibile a contributo provinciale si riferiscono esclusivamente alle seguenti voci:
 - a. le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'edificio (nei limiti dell'importo massimo del 15% delle spese ammissibili);
 - b. fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari a realizzare gli interventi proposti;
 - c. le opere accessorie, nei limiti del 5% delle spese di cui al comma b.

Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione delle istanze –

1. Per partecipare al presente bando il proponente è tenuto a consegnare la seguente documentazione:
 - a. Istanza di contributo secondo lo schema di cui all'Allegato A.
 - b. La scheda tecnica riportata nell'Allegato B.
 - c. Piano finanziario preventivo di cui all'Allegato C.
 - d. Una relazione (a integrazione dell'Allegato B) in cui si descrive l'intervento proposto solo nei casi di sostituzione dell'impianto termico, installazione di sistemi di termoregolazione e sistemi di gestione del calore e nell'installazione di sistemi di gestione/regolazione dell'illuminazione pubblica.
 - e. Dichiarazione circa la proprietà della struttura edilizia o dell'impianto di illuminazione su cui sarà effettuato l'intervento (Allegato D).

- f. Copia della carta di identità del legale rappresentate del proponente.
 - g. Rassegna fotografica dello stato dell'edificio/impianto ed eventuali planimetrie esplicative dell'intervento che si intende realizzare.
2. Gli elaborati di cui al comma 1 limitatamente a quelli indicati sotto le lettere b. c. d. g. devono essere presentati allo Sportello Ambiente per una verifica preliminare, a partire da 30 giorni solari dall'approvazione del bando da parte della Giunta della Provincia di Torino. L'istruttoria tecnica preventiva dello Sportello Ambiente avviene entro i 15 giorni successivi. In caso di istruttoria preventiva positiva, tutta la restante documentazione può essere presentata in via definitiva con consegna a mano durante l'orario di apertura dello Sportello Ambiente o consegna postale con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di pre-istruttoria negativa, il proponente deve ripresentare nuovamente la documentazione tecnica per l'istruttoria preventiva.
3. L'indirizzo e i recapiti a cui consegnare o spedire la documentazione è:
- Sportello Ambiente della Provincia di Torino
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino
Tel. 011 8616500/6501/6502 Fax 011 8616857 oppure 011 8616976
Orario di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì 09.30-12.30; mercoledì 09.30-12.30/13.30-17.30
E-mail: sportamb@provincia.torino.it
4. Il bando è della tipologia "a sportello" e rimane aperto fino all'esaurimento della dotazione finanziaria, oppure fino a quando la Provincia di Torino ne dispone la chiusura.
5. Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo relativamente a più edifici oggetto di interventi distinti, dovranno essere presentate più domande di finanziamento, una per ciascun progetto proposto.

Articolo 8 - Verifica delle istanze e valutazione dei progetti -

1. L'istruttoria è fatta dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino in base ad una priorità pari all'ordine di consegna definitiva delle istanze, a partire dal primo giorno utile per la presentazione delle stesse.
2. In caso di istanze con la stessa priorità, verrà data preferenza alle istanze che prevedono una percentuale di cofinanziamento provinciale più bassa in termini percentuali e, in caso di ulteriore parità, si darà priorità al contributo più basso in termini assoluti.
3. Sono irricevibili le istanze di cofinanziamento che non rispettano le modalità e i termini e di cui al precedente articolo.
4. Sono inammissibili le istanze di cofinanziamento presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 o relative ad interventi non ricadenti nel territorio della Provincia di Torino, nonché difformi da quanto previsto all'articolo 4.
5. Ai fini della concessione del contributo il costo complessivo dell'intervento è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili ai sensi dell'art. 6 e non si tiene conto delle spese non ammissibili eventualmente indicate nelle istanze di cofinanziamento.
6. Con Determina del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche, si provvede all'ammissione al cofinanziamento degli interventi conformi alle prescrizioni del bando sulla base dell'ordine di priorità delle istanze.
7. Se le risorse residue dall'assegnazione dei contributi non sono sufficienti a cofinanziare completamente gli interventi, che, nell'ordine di priorità stabilito, seguono l'ultimo progetto cofinanziato, il contributo è assegnato in una misura ridotta. Tale misura corrisponde all'importo rimasto disponibile.
8. La Provincia di Torino si riserva di richiedere, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, integrazioni, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta per una migliore valutazione del progetto. In caso di mancato invio

di quanto richiesto entro 20 giorni dalla data di ricezione il soggetto richiedente sarà dichiarato rinunciatario.

Articolo 9 - Tempi e modalità di realizzazione degli interventi -

1. I soggetti beneficiari, dovranno impegnarsi a dare inizio ai lavori relativi all'intervento ammesso a finanziamento entro 180 (centottanta) giorni solari dalla data di ricevimento della notifica di concessione del contributo, e dovranno impegnarsi a completare e rendicontare le opere entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni solari a decorrere dalla stessa data.
2. Prima dell'avvio dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere in modalità informatica le informazioni energetiche contenute nelle bollette elettriche e termiche dell'edificio o impianto oggetto di intervento, relative a un anno.
3. Il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento.
4. Il soggetto beneficiario dovrà altresì comunicare tempestivamente la fine lavori di realizzazione dell'intervento, trasmettendo, esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la documentazione di fine lavori e la rendicontazione del cofinanziamento concesso, secondo quanto indicato all'art. 11.
5. Il soggetto beneficiario continua a mantenere aggiornate le informazioni di cui al comma 2 dopo la realizzazione dell'intervento.

Articolo 10 - Modifiche degli interventi e proroghe -

1. Eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare al progetto presentato, debitamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata al Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche. L'istanza di variante dovrà essere esaminata dalla Provincia di Torino; l'esito della valutazione sarà comunicato al soggetto richiedente.
2. L'approvazione dell'istanza di variante non comporta, in nessun caso, l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.
3. Prima della scadenza del termine per il completamento del progetto di cui al comma 1 art. 9, può essere concessa una proroga di 180 giorni, in casi eccezionali, indipendenti dalla volontà del richiedente e debitamente motivati.

Articolo 11 – Modalità di trasferimento del cofinanziamento -

1. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione delle attività e a seguito di presentazione di apposito rendiconto finanziario e giustificativi di spesa, nonché della seguente documentazione:
 - ❑ la richiesta di liquidazione del contributo con il piano finanziario consuntivo redatta secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia di Torino (Allegati E ed F);
 - ❑ l'asseverazione di un tecnico abilitato circa il soddisfacimento delle prescrizioni tecniche riportate nell'Allegato 1 per gli interventi realizzati;
 - ❑ la certificazione energetica, in caso di intervento su edificio;
 - ❑ relazione tecnica finale dell'intervento realizzato con rassegna fotografica che ne attesti l'avvenuta realizzazione;
 - ❑ la dichiarazione sull'imputazione del contributo provinciale, dal quale emerga la natura di investimento della spesa sostenuta (Allegato G);
 - ❑ copia dell'eventuale accordo sottoscritto con il terzo finanziatore;
 - ❑ copia della carta di identità del legale rappresentate del proponente.
2. Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, mentre in caso di

aumento delle spese il contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all'impegno assunto.

3. Il contributo provinciale non viene liquidato qualora non si adempì a quanto previsto dall'articolo 9 comma 2.

Articolo 12 - Verifiche e Controlli -

1. E' fatta salva la facoltà della Provincia di Torino di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alle verifiche della regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare per procedere all'erogazione del contributo. Possono inoltre essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 3 anni successivi alla comunicazione di fine lavori.

Articolo 13 - Decadenza e revoca dei contributi -

1. Fatto salvo quanto previsto in seguito all'approvazione di una eventuale istanza di variante o proroga, il mancato inizio dell'intervento entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'ammissione a cofinanziamento, o il mancato completamento delle opere entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla stessa data comportano la decadenza dal diritto al contributo già concesso.
2. Si procede alla revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge o nel caso di sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata. In quest'ultimo caso, l'entità della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile della Provincia di Torino.

Articolo 14 - Divulgazione dei risultati e richieste di chiarimento -

1. La Provincia di Torino può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente bando attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti tra l'altro, il soggetto/i beneficiari, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. I beneficiari del cofinanziamento, sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto cofinanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato devono evidenziare la fonte del cofinanziamento e il logo della Provincia di Torino.
4. Richieste di informazione o chiarimento possono essere inoltrate allo Sportello Ambiente (sportamb@provincia.torino.it - Tel. 011 8616500/6501/6502).